

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 69° - Numero 7

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 13 febbraio 2015

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ  
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 9 febbraio 2015, n. 4.

**Disposizioni in materia di pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione**

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 9 febbraio 2015, n. 4.

## Disposizioni in materia di pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione.

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.

#### Disposizioni in materia di pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione

1. Per l'anno 2015, la Regione, fermo restando le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2014, n. 11, è autorizzata ad accedere all'anticipazione di liquidità di cui all'articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ed all'articolo 35 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nei limiti dei debiti rendicontabili e comunque non oltre l'importo di 1.776.000 migliaia di euro. Al rimborso della anticipazione di liquidità si provvede mediante un piano di ammortamento trentennale.

2. Nell'esercizio finanziario 2016, gli oneri per il rimborso dell'anticipazione di cui al comma 1 sono quantificati in 28.358 migliaia di euro quale quota interessi ed in 49.533 migliaia di euro quale quota in conto capitale.

3. Nell'esercizio finanziario 2017, gli oneri per il rimborso delle anticipazioni di cui al comma 1 sono quantificati in 20.718 migliaia di euro quale quota interessi ed in 50.128 migliaia di euro quale quota in conto capitale.

4. Per il triennio 2015-2017, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, quota parte del gettito derivante dalle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) disposte dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12, è destinata prioritariamente alla copertura degli oneri finanziari di cui alle anticipazioni di liquidità previste dall'articolo 1 della legge regionale n. 11/2014 e di cui alla presente legge, fatto salvo in ogni caso quanto previsto, per l'anno 2015, dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21. Il gettito complessivo dell'addizionale IRPEF ed IRAP è stimato per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 in 316.114 migliaia di euro.

5. Per l'anno 2016, fermo restando quanto stabilito dal comma 4, gli oneri discendenti dalle anticipazioni di liquidità di cui ai commi 2 e 3 trovano parziale copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, dell'importo di 5.011 migliaia di euro, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 11/2014, per effetto di una

minore quantificazione degli oneri da sostenere, rispetto a quelli previsti, derivanti dal contratto di anticipazione di liquidità, pari a 606.097 migliaia di euro, stipulato in data 27 giugno 2014 con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64/2013.

6. In relazione ai piani di ammortamento dei prestiti sottoscritti con il Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 11/2014 e quello di cui alla presente legge, il Ragioniere generale della Regione, con proprio decreto, è autorizzato a regolare la puntuale imputazione degli oneri per quota capitale e per quota interessi.

7. L'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 11/2014 è abrogato.

8. A decorrere dall'esercizio finanziario 2017, i risparmi di spesa strutturali conseguiti nel bilancio della Regione attraverso la razionalizzazione della spesa nel settore degli acquisiti di beni e servizi, personale, patrimonio, locazioni passive e delle società partecipate sono prioritariamente destinati alla copertura degli oneri finanziari discendenti dalle anticipazioni di liquidità previste dall'articolo 1 della legge regionale n. 11/2014 e dalla presente legge. La maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta proporzionalmente.

9. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), richiamata al comma 4, è azzerata.

10. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, è disposta una riduzione della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), richiamata al comma 4, nella misura tale da garantire in ogni caso la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni di liquidità previste dall'articolo 1 della legge regionale n. 11/2014 e dalla presente legge, qualora non si realizzi il risparmio di spesa previsto al comma 8.

11. In applicazione della presente legge, sono introdotte nel bilancio della Regione le variazioni di cui alle annesse tabelle "A" e "B".

### Art. 2.

#### Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 febbraio 2015.

CROCETTA

BACCEI

Assessore regionale per l'economia

COPIA  
NON

**TABELLA A****VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL TRIENNIO 2015 - 2017****STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**

(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

AMMINISTRAZIONE	04 - ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA
RUBRICA	02 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
TITOLO	03 - ENTRATE PER ACCENSIONI DI PRESTITI

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2015	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	NOTE
	<b>AGGREGATO ECONOMICO: 8 - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 4 - FINANZIAMENTI A BREVE</b>	<b>1.776.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6014	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DEL D.L. N. 35/2013	1.776.000	0	0	V
	<b>TOTALE VARIAZIONI ENTRATA - AMMINISTRAZIONE 4 - RUBRICA 2 - TITOLO 3</b>	<b>1.776.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATA</b>	<b>1.776.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\*: V = Fondi vincolati

Visto: CROCCETTA

**TABELLA B****VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL TRIENNIO 2015 - 2017****STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

AMMINISTRAZIONE	04 - ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA
RUBRICA	02 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
TITOLO	01 - SPESE CORRENTI

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2015	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	NOTE
	<b>AGGREGATO ECONOMICO: 4 - SPESE PER ONERI DEL DEBITO PUBBLICO REGIONALE</b>				
	<b>UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 - INTERESSI ED ONERI ACCESSORI</b>	<b>0</b>	<b>20.349</b>	<b>16.371</b>	
214917	QUOTA INTERESSI PER RIMBORSO PRESTITI CONTRATTI PER IL RICORSO AD ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' (DECORRENZA 2016) - ART. 3 D.L. 35/2013.	0	20.349	16.371	
	<b>TOTALE VARIAZIONI SPESA AMMINISTRAZIONE 4 - RUBRICA 2 - TITOLO 1</b>	<b>0</b>	<b>20.349</b>	<b>16.371</b>	

COPIA  
NON

segue

**TABELLA B****VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL TRIENNIO 2015 - 2017****STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

AMMINISTRAZIONE	04 - ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA
RUBRICA	02 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
TITOLO	03 - SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2015	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	NOTE
	<b>AGGREGATO ECONOMICO: 9 - SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI</b>				
	<b>UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 - RIMBORSO DI PRESTITI</b>	<b>1.776.000</b>	<b>52.531</b>	<b>52.982</b>	
900018	QUOTA CAPITALE PER RIMBORSO PRESTITI CONTRATTI PER IL RICORSO AD ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' (DECORRENZA 2016) - ART. 2 D.L. 35/2013.		52.531	52.982	
900020	FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.L. 35/2013	1.776.000	0	0	V
	<b>TOTALE VARIAZIONI SPESA AMMINISTRAZIONE 4 - RUBRICA 2 - TITOLO 3</b>	<b>1.776.000</b>	<b>52.531</b>	<b>52.982</b>	

\*: V = Fondi vincolati

COPIA  
NOI

segue

**TABELLA B****VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL TRIENNIO 2015 - 2017****STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

AMMINISTRAZIONE	11 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA	02 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
TITOLO	01 - SPESE CORRENTI

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2015	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	NOTE
	<b>AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE</b>				
	<b>UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 - ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA</b>	<b>0</b>	<b>-72.880</b>	<b>-69.353</b>	
413333	RIPIANO DEI DISAVANZI DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE	0	-72.880	-69.353	
	<b>TOTALE VARIAZIONI SPESA AMMINISTRAZIONE 11 - RUBRICA 2 - TITOLO 1</b>	<b>0</b>	<b>-72.880</b>	<b>-69.353</b>	
	<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>1.776.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Visto: CROCETTA



## NOTE

**Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, commi 4, 5, 6, 8 e 10:

– L'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2014, n. 11, recante "Disposizioni in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione. Anticipazione finanziaria a Riscossione Sicilia S.p.A." così dispone:

«Pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione. – 1. Per l'anno 2014, la Regione è autorizzata ad accedere alle anticipazioni di liquidità previste dall'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sino all'importo di 347.132 migliaia di euro e dall'articolo 3 del medesimo decreto legge, sino all'importo di 606.097 migliaia di euro. Al rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui al presente comma si provvede mediante un piano di ammortamento trentennale.

2. Nell'esercizio finanziario 2015 gli oneri per il rimborso delle anticipazioni di cui al comma 1 sono quantificati in 25.738 migliaia di euro quale quota interessi ed in 21.030 migliaia di euro quale quota in conto capitale, così come specificati nella tabella sottostante:

RIFERIMENTO NORMATIVO	ANTICIPAZIONI	INTERESSI	CAPITALE
Art. 2 D.L. 35/2013	€ 347.132.000,00	€ 9.373.000,00	€ 7.659.000,00
Art. 3 D.L. 35/2013	€ 606.097.000,00	€ 16.365.000,00	€ 13.371.000,00
		€ 25.738.000,00	€ 21.030.000,00

3. Nell'esercizio finanziario 2016 gli oneri per il rimborso delle anticipazioni di cui al comma 1 sono quantificati in 25.170 migliaia di euro quale quota interessi ed in 21.598 migliaia di euro quale quota in conto capitale, così come specificati nella tabella sottostante:

RIFERIMENTO NORMATIVO	ANTICIPAZIONI	INTERESSI	CAPITALE
Art. 2 D.L. 35/2013	€ 347.132.000,00	€ 9.166.000,00	€ 7.865.000,00
Art. 3 D.L. 35/2013	€ 606.097.000,00	€ 16.004.000,00	€ 13.733.000,00
		€ 25.170.000,00	€ 21.598.000,00

4. Per il biennio 2015-2016, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, quota parte del gettito derivante dalle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) disposta dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12, è destinata prioritariamente alla copertura degli oneri finanziari di cui alle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legge n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64/2013. Il minore disavanzo rispetto alla previsione di cui al piano di rientro, certificato dal tavolo tecnico di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa del 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, comporta, per pari importo, la riduzione dell'aliquota sulle addizionali IRPEF e IRAP da effettuare con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 12/2007. Il gettito complessivo delle addizionali IRPEF ed IRAP è stimato, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, in 330.515 migliaia di euro. In relazione ai piani di ammortamento dei prestiti sottoscritti con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi degli articoli 2 e 3 del suddetto decreto legge n. 35/2013, il Ragioniere generale della Regione, con proprio decreto, è autorizzato ad effettuare l'imputazione degli oneri alla quota capitale ed alla quota interessi.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2017, i maggiori gettiti di cui alle imposte richiamate al comma 4 sono destinati prioritariamente alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli 2 e 3 del suddetto decreto legge n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64/2013, fermo restando che l'eventuale riduzione delle aliquote deve garanti-

re la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai prestiti contratti ai sensi degli articoli 2 e 3 del suddetto decreto legge n. 35/2013.

6. Le maggiori entrate per Imposta sul valore aggiunto di spettanza della Regione, derivanti dalle disposizioni recate dal comma 1, quantificate per l'anno 2014 in 40.000 migliaia di euro, sono destinate per pari importo alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.

7. Il dipartimento regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale dell'economia effettua il monitoraggio sulle entrate di cui al comma 6. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati nel suddetto comma, l'Assessore regionale per l'economia, con proprio decreto da emanare entro il mese di novembre 2014, procede ad assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi attraverso la destinazione della terza trimestralità di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.»

– L'articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali." così dispone:

«Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN. – 1. Lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 1, comma 10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:

a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.

2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, è stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente comma è effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle già erogate per l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui

al comma 3, per l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto direttoriale, può attribuire alle regioni che ne abbiano fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo, entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, nei limiti delle somme già attribuite ad altre regioni ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste.

5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, anche in tranches successive, a seguito:

a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa;

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola regione in sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - verificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. A decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 95 per cento e la restante quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette regioni e province autonome, per le finalità di cui al comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali. Qualora dette regioni e provin-

ce autonome non provvedano alla trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione di liquidità ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.

9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di liquidità di cui al presente articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 15 luglio e conseguentemente il termine del 30 aprile è differito al 15 maggio.».

- L'articolo 35 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale." così dispone:

«Disposizioni dirette a garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti sanitari. - 1. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, presentano mancate erogazioni di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, e che non hanno richiesto l'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, e all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante il "Riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124", nei termini stabiliti e per gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013 accertati in sede di verifica, sono tenute a presentare istanza di accesso alle predette anticipazioni entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Qualora le Regioni di cui al comma 1 non provvedano a quanto indicato al medesimo comma sono diffidate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, ad adottare, entro un termine definito, tutti gli atti necessari per trasferire tempestivamente agli enti del Servizio sanitario regionale gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 35 del 2013, ovvero per acquisire le citate anticipazioni di liquidità fino a concorrenza degli importi richiamati.

3. In caso di inadempienza circa l'attuazione di quanto indicato al comma 2, accertata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione nomina il Presidente della regione, o un altro soggetto, commissario ad acta. Il commissario adotta tutte le misure necessarie per acquisire le anticipazioni di liquidità disponibili.

4. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, presentano una valorizzazione con riferimento alle grandezze di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 e che non hanno richiesto l'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, e all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante il "Riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124", nei termini stabiliti e per gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013 accertati in sede di verifica, presentano al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza delle condizioni economico-finanziarie idonee a garantire, a decorrere dal 2014, il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente. Qualora le regioni non provvedano alla trasmissione della documentazione ovvero il Tavolo non verifichi positivamente la richiamata condizione, le regioni sono tenute a presentare istanza di accesso alle predette anticipazioni entro 15 giorni dalla formalizzazione degli esiti del citato Tavolo.



5. Qualora le Regioni di cui al comma 4 non provvedano a quanto indicato al medesimo comma 4 sono diffidate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, ad adottare, entro un termine definito, tutti gli atti necessari per acquisire le citate anticipazioni di liquidità fino a concorrenza degli importi richiamati. In caso di inadempienza trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3.

6. Allo scopo di verificare che tutte le amministrazioni pubbliche rispettino i tempi di pagamento stabiliti dalla legislazione vigente, le Regioni che, con riferimento agli enti del Servizio sanitario regionale, non hanno partecipato alle verifiche di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 35 del 2013 in sede di Tavolo ivi richiamato, sono tenute a trasmettere al medesimo Tavolo, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti gli elementi necessari alla verifica di cui al presente comma nei termini richiesti dal medesimo Tavolo. Qualora le regioni non provvedano alla trasmissione della documentazione richiesta, ovvero il Tavolo verifichi la sussistenza di criticità nei tempi di pagamento, le regioni sono tenute ad accedere alle anticipazioni di liquidità. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5. Allo scopo, i termini di cui al comma 1 sono rideterminati in 15 giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione delle informazioni ovvero dalla formalizzazione degli esiti delle verifiche del Tavolo tecnico.

7. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 6, le disponibilità del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014 è incrementata di 770 milioni di euro.

8. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: "unità sanitarie locali" sono sostituite dalle seguenti: "aziende sanitarie locali e ospedaliere"; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo.";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno.".

Note all'art. 1, comma 4:

- Il comma 80 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)." così dispone:

«Per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. A decorrere dal 2013 alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di esecuzione del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, inferiore, ma non decrescente, rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la desti-

nazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette riduzioni o destinazione a finalità extrasanitarie sono consentite previa verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di un Programma operativo 2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo le vigenti disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in caso di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma 86 in caso di determinazione di un disavanzo sanitario maggiore di quello programmato e coperto. Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvenivano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla possibilità, qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga misura di attenuazione si può applicare anche al blocco del turn over e al divieto di effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di attuazione del piano.»

- L'articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12, recante "Misure per il risanamento del sistema sanitario regionale. Interventi in materia di assistenza farmaceutica convenzionata." così dispone:

«Innalzamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive. - 1. In coerenza con il patto nazionale per la salute per il triennio 2007-2009 e ai fini dell'accesso al fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decorrenza dall'anno di imposta 2008:

a) l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è fissata all'1,4 per cento;

b) le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) vigenti nella Regione, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e all'articolo 60 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, fatti salvi comunque i regimi di esenzione, sono innalzate al limite massimo del 5,25 per cento.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 1, stimate in euro 287 milioni per ciascun anno, sono destinate al finanziamento della maggiore spesa sanitaria 2007-2009.

3. In attuazione dell'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, qualora si verificano le condizioni ivi previste, l'Assessore regionale per la sanità ne dà comunicazione all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, il quale è autorizzato ad adottare, con riferimento all'anno di imposta successivo, il provvedimento di riduzione delle aliquote di cui al comma 1.»

- Per l'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2014, n. 11, recante "Disposizioni in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione. Anticipazione finanziaria a Riscossione Sicilia S.p.A." vedi note all'art. 1, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 10.

- L'articolo 9 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, recante "Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie." così dispone:

«Norme di risparmio nel settore sanitario. - 1. Per le finalità dell'articolo 8 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dell'articolo 13 della

legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, per l'anno 2014 la Regione è autorizzata a ridurre dell'importo di 25.000 migliaia di euro, il finanziamento della compartecipazione regionale agli obiettivi del Piano sanitario nazionale rispetto ai criteri ordinariamente previsti in sede di intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per quanto disposto al comma 1, ed al fine della salvaguardia dell'equilibrio di bilancio sanitario, per l'anno 2014 gli enti del settore sanitario, in attuazione dell'articolo 8 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 e dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, sono tenuti a conseguire risparmi di spesa non inferiori all'importo di cui al comma 1.

3. Per l'anno 2015, fermo restando quanto disposto al comma 80 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modifiche ed integrazioni, il gettito derivante dalle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF deve garantire, sino all'importo massimo di 25.000 migliaia di euro, il ripristino del finanziamento della compartecipazione regionale agli obiettivi del Piano sanitario nazionale, relativo all'anno 2014, qualora venga accertato un minore risparmio di spesa di cui al comma precedente.

4. La misura dell'eventuale minore risparmio di spesa di cui al comma 3 è accertata dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.».

Note all'art. 1, commi 5, 6, 8 e 10:

- Per l'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2014, n. 11, recante "Disposizioni in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione. Anticipazione finanziaria a Riscossione Sicilia S.p.A." vedi note all'art. 1, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 10.

- Per l'articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pub-

blica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali." vedi note all'art. 1, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 10.

#### LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 875:

«Disposizioni in materia di pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Crocetta) su proposta dell'Assessore regionale per l'economia (Baccei) e dell'Assessore regionale per la salute (Borsellino) il 20 novembre 2014.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 24 novembre 2014. Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 173 del 26 novembre 2014 e n. 176 dell'11 dicembre 2014.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 176 dell'11 dicembre 2014.

Trasmesso alla Commissione Bilancio per riformulazione copertura finanziaria il 9 gennaio 2015.

Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 183 del 13 gennaio 2015.

Trasmesso all'Aula il 13 gennaio 2015.

Relatore: Dina Antonino.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 214 del 21 gennaio 2015, n. 215 del 27 gennaio 2015 e n. 217 del 28 gennaio 2015.

Rinviato in Commissione nella seduta n. 215 del 27 gennaio 2015.

Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 185 del 28 gennaio 2015.

Trasmesso all'Aula il 28 gennaio 2015.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 217 del 28 gennaio 2015.

**(2015.6.316)083**

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE